

Codice DB1116

D.D. 11 aprile 2013, n. 267

D.G.R. n. 11-5559 del 25/3/2013. Piano verde - Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale. L.R. n. 63/78 art. 50. Approvazione bando ed istruzioni operative per Cooperative agricole ed altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli.

La D.G.R. n. 11-5559 del 25/03/2013 ha approvato un “Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti contratti da imprenditori agricoli singoli od associati e da cooperative agricole per esigenze di conduzione aziendale” ai sensi della L.R. n. 63/78 art. 50, al fine di uniformare le modalità di calcolo del contributo negli interessi su prestiti di conduzione in favore delle cooperative agricole e di altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli con quelle applicate per gli imprenditori agricoli singoli e da altre forme associate composte da meno di cinque imprenditori agricoli ed al fine di fissare il contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte, sulla base del tasso di riferimento comunitario vigente, per una più puntuale programmazione e controllo dell’intervento.

La D.G.R. n. 11-5559 del 25/03/2013, nello specifico:

1. stabilisce le disposizioni generali per la concessione di contributi negli interessi su prestiti per la conduzione aziendale contratti da imprenditori agricoli singoli od associati e dalle cooperative agricole, aventi la durata massima di un anno, in attuazione dell’articolo 50 della L.R. 63/78;
2. fissa, tra l’altro, che il contributo regionale negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale, di cui all’articolo 50 della L.R. 63/78, nell’1% per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina e nell’1,5% per quelle ubicate in zona di montagna. Nel caso in cui almeno il 50% dell’importo del prestito sia assistito da garanzia prestata da confidi esso è aumentato di 0,30 punti percentuali.
3. stabilisce che gli aiuti previsti nella succitata deliberazione siano concessi nel rispetto del “de minimis” ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/09/2007 ed ai sensi del Reg. CE n. 1535/2007 in materia di aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli ed in conformità alle linee guida approvate con la D.G.R. n. 90-13273 dell’8/02/2010;
4. incarica il settore competente della Direzione regionale Agricoltura di approvare i bandi, le Istruzioni operative e quant’altro ritenuto necessario per la definizione delle domande di finanziamento e l’erogazione dei contributi. I bandi avranno soluzione di continuità fintanto che i parametri di cui al punto 1 non saranno oggetto di variazione. Con determinazione dirigenziale saranno stabiliti i termini di apertura e chiusura delle domande in funzione delle risorse disponibili. Qualora la nuova normativa comunitaria sugli aiuti de minimis comportasse variazioni esclusivamente di ordine tecnico, si provvederà ad adeguare le istruzioni operative con determinazione dirigenziale;
5. revoca le deliberazioni della Giunta Regionale di seguito riportate D.G.R. n. 30-7048 del 08/10/2007, n. 40-11191 del 6/4/2009, n. 31-3364 del 03/02/2012, n. 73-2405 del 22/07/2011 limitatamente all’allegato B) e D.G.R. n. 30-3702 del 16/04/2012.

Ritenuto opportuno approvare un bando specifico e le relative istruzioni operative con riferimento ai prestiti di conduzione contratti da cooperative agricole e da altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli;

atteso che pertanto è stato predisposto il presente bando e le istruzioni operative (di cui all’allegato) relative alla concessione di contributi negli interessi su prestiti per la conduzione aziendale di cui al Piano Verde - Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti

contratti da imprenditori agricoli singoli od associati e dalle cooperative agricole per esigenze di conduzione aziendale. L.R. n. 63/78, art. 50;
considerato che con il bando 2012 sono stati ammessi a finanziamento prestiti di conduzione contratti da cooperative agricole e da altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli per un ammontare di circa 60 milioni di euro;
atteso che, applicando i nuovi parametri, è possibile preventivare una spesa di circa € 633.000,00 per dare continuità all'intervento;
dato atto che alla copertura finanziaria delle risorse necessarie per il finanziamento del presente programma si fa fronte con la somma di € 187.332,13 derivante dai fondi già trasferiti ad ARPEA per il medesimo intervento con le determinazioni dirigenziali n. 789 del 05/09/2012 (€ 1.414.819,91) e n. 790 del 05/09/2012 (€ 257.069,05 D.D. n. 587 del 28/06/2012) al netto delle liquidazioni già effettuate od in corso di istruttoria ammontanti ad € 812.598,33 e delle risorse per far fronte alle operazioni ammesse a finanziamento e ancora da liquidare ammontanti ad € 671.958,50;
dato atto che nell'eventualità in cui, nel corso di attuazione del bando di cui al presente provvedimento, si rendessero disponibili ulteriori risorse, esse saranno utilizzate fino a concorrere alla spesa massima prevista di € 633.000,00;
evidenziato che eventuali risorse non utilizzate per il finanziamento del presente bando potranno essere destinate per il finanziamento del bando, per lo stesso intervento, riferito agli imprenditori agricoli singoli e ad altre forme associate composte da meno di cinque imprenditori agricoli;
sentiti i competenti uffici, si attesta la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
vista la L.R. n. 7/2001 ed in particolare l'art. 31, comma 2);

determina

- di approvare, limitatamente per le cooperative agricole e le altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli, le istruzioni operative di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in applicazione del Piano Verde - Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti contratti da imprenditori agricoli singoli od associati e da cooperative agricole per esigenze di conduzione aziendale - L.R. n. 63/78, art. 50 - approvato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 11-5559 del 25/03/2013;
- di disporre l'apertura dei termini di presentazione delle domande, da parte delle cooperative agricole e delle altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli, a partire dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte fino al 31 dicembre 2013, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;
- alla copertura finanziaria delle risorse necessarie per il finanziamento del presente programma si fa fronte con la somma di € 187.332,13 derivante da fondi già trasferiti ad ARPEA per il medesimo intervento con le determinazioni dirigenziali n. 789 del 05/09/2012 (€ 1.414.819,91) e n. 790 del 05/09/2012 (€ 257.069,05 D.D. n. 587 del 28/06/2012) al netto delle liquidazioni già effettuate od in corso di istruttoria ammontanti ad € 812.598,33 e delle risorse per far fronte alle operazioni ammesse a finanziamento e ancora da liquidare ammontanti ad € 671.958,50.

Nell'eventualità che, nel corso di attuazione del bando di cui al presente provvedimento, si rendessero disponibili ulteriori risorse, esse saranno utilizzate fino a concorrere alla spesa massima prevista di € 633.000,00.

Eventuali risorse non utilizzate per il finanziamento del presente bando potranno essere destinate per il finanziamento del bando, per lo stesso intervento, riferito agli imprenditori agricoli singoli e ad altre forme associate composte da meno di cinque imprenditori agricoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente
Loredana Conti

Allegato

REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA

Piano Verde - Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti contratti da imprenditori agricoli singoli od associati e da cooperative agricole per esigenze di conduzione aziendale

L.R. 12/10/78, n. 63, articolo 50.

Istruzioni operative
(Cooperative agricole e da altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli)

RIFERIMENTI NORMATIVI

L.R. n. 63/78 art. 50. Concessione di contributi negli interessi sui prestiti contratti da imprenditori agricoli singoli od associati per le esigenze della conduzione aziendale.

La D.G.R. n. 11-5559 del 25/03/2013 ha approvato un "Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti contratti da imprenditori agricoli singoli od associati e da cooperative agricole per esigenze di conduzione aziendale" ai sensi della L.R. n. 63/78, art. 50.

Il contributo regionale viene concesso sotto forma di aiuto de minimis, ai sensi dei Regolamenti (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e N. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativi all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

Il Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 esclude dall'ambito di applicazione i settori della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I (codici ATECO 2007, sezione A fino al cod. A 1.50.0 compreso) che di converso rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) N. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007.

Quest'ultimo regolamento stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di € 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali e l'importo cumulativo corrisposto alle imprese italiane operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli non può superare nel triennio il valore di € 320.505.000,00. Il decreto ministeriale del 30/09/2009 ha provveduto a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 75% dell'importo cumulativo sopra indicato ed ha assegnato alla Regione Piemonte l'importo di € 17.308.615,14.

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1998/2006 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Per entrambi i regolamenti, il termine del periodo di validità è fissato al 31/12/2013,

La D.G.R. n. 11-5559 del 25/03/2013 ha disposto che qualora la nuova normativa comunitaria sugli aiuti de minimis comportasse variazioni esclusivamente di ordine tecnico, si provvederà ad adeguare le istruzioni operative con determinazione dirigenziale.

BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto le piccole e medie imprese (PMI) aventi sede operativa in Regione Piemonte condotte da cooperative agricole e da altre forme associate composte da almeno di

cinque imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di cui l'articolo 1 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritte al Registro delle Imprese, che rispettino le norme in materia di previdenza agricola, che risultino in possesso di Partita I.V.A. per il settore agricolo e che abbiano costituito il fascicolo aziendale.

Gli aiuti possono essere concessi solo ad imprese che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà.

Non possono beneficiare degli aiuti:

1. le imprese che non siano in regola con i versamenti contributivi. La regolarità è attestata, a campione, con l'acquisizione d'ufficio del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione se prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti;
2. le imprese che non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Province, Comunità Montane, AGEA ed ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
3. le imprese che non abbiano restituito somme non dovute percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Province, Comunità Montane, AGEA ed ARPEA;
4. le imprese che non abbiano effettuato il versamento del prelievo dovuto per mancato rispetto delle norme sulle quote latte.

Trattandosi di finanziamenti regionali, eventuali irregolarità nei pagamenti di cui ai precedenti punti riscontrate in sede di presentazione della domanda non sono causa tassativa di inammissibilità della domanda stessa e possono essere regolarizzate purché ciò avvenga prima della concessione del contributo.

L'aiuto è concedibile unicamente per operazioni di rinnovo di prestiti di conduzione agevolati relativi all'esercizio 2012 e nel limite dell'importo precedentemente ammesso.

DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE

Il prestito di conduzione, della durata massima di un anno, ha lo scopo di anticipare i capitali necessari per far fronte ai costi sostenuti nei cicli produttivi aziendali, in attesa dei conseguenti ricavi.

La spesa ammissibile a prestito di conduzione tiene conto sia dei costi di gestione sostenuti per l'attività svolta sia del tempo medio di esposizione del capitale anticipato stabilito in relazione alla durata del ciclo produttivo e di commercializzazione dei prodotti ottenuti.

Determinazione dei costi di gestione ammissibili

In linea di massima, concorrono a costituire i costi di gestione ammissibili le seguenti voci di costo della produzione del conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio depositato, che non siano già state oggetto di altri regimi di agevolazione pubblica:

- B 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (escluso acquisti di prodotti ceduti tal quale);
- B 7) per servizi;
- B 8) per godimento di beni di terzi;
- B 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi;
 - b) oneri sociali

L'esatto ammontare dei costi di gestione ammissibili sarà comunque calcolato sulla base del dettaglio delle voci di costo sopra indicate.

Tempo medio di esposizione del capitale anticipato

Imprese di produzione

Comparto	Tempo medio di esposizione (mesi)
ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE	5
ALLEVAMENTO BOVINI DA INGRASSO	(*)
ALLEVAMENTO SUINI	7
ALLEVAMENTO OVI-CAPRINO	5
ALLEVAMENTO CUNICOLO	4
FLORICOLO	10
CONDUZIONE TERRENI	6

(*) per gli allevamenti di bovini da ingrasso il tempo medio di esposizione sarà equivalente ai mesi del ciclo produttivo adottato al momento della richiesta di finanziamento.

Imprese di servizi ed altre

Comparto	Tempo massimo di esposizione (mesi)
AGROFORESTALE	10
ACQUISTO MEZZI TECNICI/SERVIZI	5
SERVIZIO MACCHINE AI SOCI	5

Imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Comparto	Tempo massimo di esposizione (mesi)
LATTE:	
• LATTE E FORMAGGI CON STAGIONATURA FINO A SEI MESI	3
• STAGIONATURA OLTRE 6 MESI	6
CARNE	3
CEREALI	4
ORTOFRUTTA	3
VINO	5
ALTRI PRODOTTI	3/7

Spesa massima ammissibile a prestito di conduzione

La spesa massima ammissibile a prestito di conduzione è calcolata moltiplicando i costi di gestione ritenuti ammissibili per il tempo medio di esposizione dei capitali (espresso in mesi e riportato nelle sopra citate tabelle), variabile a seconda del comparto di appartenenza, diviso per dodici.

Ai fini della determinazione della spesa ammessa a prestito si dovrà tenere conto delle reali esigenze di liquidità dell'impresa richiedente e dell'ammontare dei prestiti di conduzione agevolati in essere.

INTENSITÀ DELL'AIUTO

Il contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte è stabilito con deliberazione della Giunta Regionale. Esso tiene conto sia del tasso di riferimento comunitario di cui la comunicazione della Commissione di revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (G.U.U.E. C 14/6 del 19/01/2008) sia delle risorse disponibili. In caso di modifiche significative del

tasso di riferimento e delle risorse disponibili, il contributo potrà essere ridefinito ed applicato a tutte le istanze per le quali non è ancora stata effettuata la concessione.

La D.G.R. n. 11-5559 del 25/03/2013 ha fissato il contributo regionale nell'1% per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina e nell'1,5% per quelle ubicate in zona di montagna;

PRIORITA'

Si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDE

Il Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 esclude dall'ambito di applicazione i settori della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I (codici ATECO 2007, sezione A fino al cod. A 1.50.0 compreso) che di converso rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) N. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007.

La domanda, redatta sullo specifico modello in relazione all'attività svolta (Produzione primaria dei prodotti agricoli: "Mod. 01/2013 - Cod. ATECO fino a 1.50.00" oppure per le altre attività: "Mod. 01/2013 - Cod. ATECO maggiore di 1.50.00"), dovrà essere inoltrata alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte, all'Istituto di credito prescelto, e, se prevista la garanzia, al Confidi prescelto, completa della sotto elencata documentazione:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto solo se non direttamente reperibile dal Registro Imprese;
- copia della delibera dell'organo competente con la quale si è assunta la decisione di chiedere l'intervento regionale e di avvalersi o meno della garanzia prestata da confidi, con indicazione dell'Istituto di credito prescelto, della durata e dell'entità del prestito;
- copia dell'ultimo bilancio di esercizio, solo se non direttamente reperibile dal Registro Imprese;
- dettaglio delle voci di costo del conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio depositato, firmato dal legale rappresentante dell'impresa richiedente che evidenzia inoltre le eventuali voci di costo:
 - o già oggetto di altri regimi di agevolazione pubblica;
 - o relative a prodotti ceduti tal quale;
- (solo se cooperative) copia del certificato/attestato di avvenuta revisione cooperativa, ovvero copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6, D.L. 2 agosto 2002, n. 220;
- elenco soci dal quale risulti il conferimento dei prodotti agricoli nell'ultima annata agraria (mod. 02.95);
- copia del documento di identità del legale rappresentante.

I modelli specifici e di autocertificazione sono reperibili sul sito internet della Regione Piemonte all'indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/agri/bandi_leggi/modulistica/conduzione.htm.

La presentazione della domanda potrà avvenire non prima di 120 giorni dalla data di scadenza naturale del precedente prestito di conduzione agevolato.

ISTRUTTORIA ED AMMISSIBILITA' A FINANZIAMENTO

Il Settore regionale competente valuterà l'esistenza dei requisiti fondamentali e provvederà a respingere le istanze inoltrate fuori termine, quelle non corredate della documentazione prescritta e quelle ritenute inammissibili per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

I provvedimenti di archiviazione, diniego, sospensione, annullamento e revoca delle istanze, tenuto conto delle procedure previste dalla L. 241/1990 s.m.i., saranno comunicati a mezzo lettera raccomandata AR, con le motivazioni del provvedimento e le indicazioni degli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

Verificata la disponibilità finanziaria, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, il Settore competente emetterà il provvedimento di ammissibilità al finanziamento con il quale verrà determinato l'esatto importo del prestito di conduzione ammissibile, l'importo del contributo massimo concedibile in conto interessi a carico del bilancio regionale e le eventuali prescrizioni.

PERFEZIONAMENTO PRESTITO, RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO

Successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro sei mesi dalla data di emissione del provvedimento di ammissibilità al finanziamento, l'istituto bancario prescelto, acquisita - se prevista - la garanzia da parte del Confidi, eroga il prestito di conduzione al tasso di interesse al lordo del contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte.

L'erogazione dell'operazione non potrà avvenire prima della naturale scadenza di un eventuale prestito di conduzione agevolato preesistente.

Entro dodici mesi dal perfezionamento del prestito di conduzione il beneficiario dovrà inoltrare al competente settore regionale:

- modello appendice A, che tiene conto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 43-6907 del 17/09/2007, con allegata copia del documento di riconoscimento del dichiarante;
- apposita rendicontazione bancaria contenente le seguenti informazioni: numero e data del provvedimento di concessione, denominazione beneficiario; comune sede legale del beneficiario; partita IVA del beneficiario; importo e durata del prestito; tasso di interesse applicato ed indicazione del Confidi se almeno il 50% dell'importo del prestito è assistito da garanzia.

La documentazione di cui sopra può essere inoltrata anche dall'istituto di credito, qualora provvista di tutte le relative appendici A riferite a ciascun beneficiario.

Con determinazione dirigenziale del competente settore regionale, previa verifica del rispetto del limite del de minimis sulla base della dichiarazione di cui alla sopra citata appendice A ed utilizzando l'apposita procedura informatizzata, sarà concesso il contributo regionale negli interessi e sarà disposta l'erogazione per il tramite dell'organismo pagatore regionale (ARPEA).

ESTINZIONE ANTICIPATA

L'impresa beneficiaria deve preventivamente comunicare via fax (011/432.4699 - 011/432.4780) alla Regione Piemonte l'intenzione di estinguere prima della scadenza naturale il prestito di conduzione agevolato.

L'istituto di credito bancario è tenuto a comunicare, a mezzo fax, al competente settore regionale tutti i casi di estinzione anticipata di prestiti di conduzione agevolati.

La Regione Piemonte comunicherà al beneficiario le modalità e l'importo del contributo da restituire, calcolato sulla base della durata effettiva del prestito.

Nel caso di estinzione anticipata non preventivamente comunicata, il contributo concesso sarà interamente revocato.

In entrambi i casi il contributo da restituire sarà maggiorato degli interessi legali.

AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

I documenti richiesti possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'Amministrazione regionale competente provvederà a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive mediante controlli a campione, nel rispetto della normativa

vigente ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del decreto sopra citato.

Ai sensi del successivo art. 73, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.